



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.figclndsicilia.it www.lnd.it
e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it; figclndsicilia@libero.it

STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Comunicato Ufficiale N° 45 del 26/03/2008

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 25.2.2008

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali, relativi alla stagione sportiva 2007/2008, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali, alla Commissione Disciplinare territoriale ed alla Commissione Disciplinare Nazionale.;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3 e 5, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del **secondo** giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore **18.00** del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare

territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del **secondo** giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

2. RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE ULTIME QUATTRO GARE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E DELEGAZIONI PROVINCIALI O DISTRETTUALI

a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale, a norma dell'art. 46, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del **secondo** giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o depositare le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Nazionale

l'eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale.

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 25.2.2008

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali e Provinciali relativi alla stagione sportiva 2007/2008, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali, alla Commissione Disciplinare territoriale ed alla Commissione Disciplinare Nazionale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3 e 5, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del **secondo** giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

2. RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE GARE DI PLAYOFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E DELEGAZIONI PROVINCIALI O DISTRETTUALI

a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale, a norma dell'art. 46, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale mediante trasmissione via telefax o altro mezzo

idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza, avanti la Commissione Disciplinare Nazionale

l'eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale ai sensi dell'art. 30, comma 1, C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale.

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 25.2.2008

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Il Presidente Federale,

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2007/2008, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Dilettanti 2008/2009;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alla Fase Finale, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della LND, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 71/A DEL 25.2.2008

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE ULTIME 4 GARE DELLA FASE REGOLARE E NELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES" 2007/2008

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Comitato Interregionale che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le ultime 4 gare della fase regolare e per le gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2007/2008;

- ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l'emanazione di un particolare provvedimento;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alle ultime quattro gare della Fase Regolare e alla Fase Finale, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. TORNEO DELLE REGIONI – Chioggia Sottomarina 18-25 Marzo 2008

Si riportano i risultati delle gare del Torneo a margine interessanti la nostra Rappresentativa:

Prima Fase

Lazio	Sicilia	1 - 1
Puglia	Piemonte V.Aosta	0 - 1
Piemonte V.Aosta	Sicilia	0 - 1
Umbria	Lazio	3 - 1
Lazio	Piemonte V.Aosta	2 - 3
Emilia Romagna	Sicilia	0 - 1

La Rappresentativa Sicilia (1^a Classificata) e La Rappresentativa Piemonte-Valle d'Aosta (miglior seconda dei tre gironi) accedono alla seconda fase

Seconda Fase

Umbria	Trentino Alto Adige	0 - 0
Campania	Piemonte V.Aosta	1 - 3
Sicilia	Friuli Venezia Giulia	3 - 1
Calabria	Veneto	1 - 2

Campania	Umbria	1 - 4
Piemonte V.Aosta	Trentino Alto Adige	1 - 0
Calabria	Sicilia	0 - 1

Veneto Friuli Venezia Giulia 2 - 0

Umbria Piemonte V.Aosta 0 - 2
Trentino Alto Adige Campania 2 - 6
Sicilia Veneto 0 - 1
Friuli Venezia Giulia Calabria 3 - 0

Gara di Finale

Piemonte V.Aosta Veneto 1-0

Il Comitato Regionale Sicilia si complimenta con la Rappresentativa del Piemonte-Val d'Aosta, Campione del 47° Torneo delle Regioni

2.2. RADUNO NAZIONALE DILETTANTI UNDER 18 – Imola (BO) 18 – 21 Febbraio 2008

Qui di seguito si riportano i nominativi dei calciatori, interessanti la nostra Regione, convocati per il Raduno Nazionale Dilettanti Under 18 che dovranno trovarsi Lunedì 31 Marzo 2008, entro le ore 12.00, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano – Via G. D'Annunzio 138 – Firenze - Tel. 055-50901 – Fax 055-610706

Il raduno terminerà nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile 2008 al termine della gara amichevole che si svolgerà contro la Berretti della Pstoiese con inizio alle ore 15.00 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI)

Ruolo	Cognome e Nome	Società
Difensori	Alletto Alessio	Trapani Calcio (TP)
	Cappello Ignazio	Camaro (ME)
Centrocamp.	Calabrese Fabio	Nissa (CL)

Staff:

Capo Delegazione: Nicola Saccinto;
 Coordinatore Tecnico: Giancarlo Magrini;
 Commissario Tecnico: Roberto Polverelli;
 Collaboratore tecnico: Bruno Rocchi;
 Preparatore dei Portieri: Giovanni Pascolini
 Segretario: Fabrizio Morici;
 Team Manager: Alessandro Ardemagni;
 Dirigente Comitato Interregionale: Carmelo Fusca;
 Medico: Daniele Pacini;
 Fisioterapista: Andrea Bandini;
 Magazzinieri: Fabio Daddi e Gastone Della Pelle.

I giocatori dovranno essere in possesso di

- **propri indumenti di giuoco;**
- **certificato medico abilitante allo sport agonistico per l'anno sportivo in corso, rilasciato dalle competenti autorità**

Si prega di confermare via fax, **entro e non oltre le ore 12.00 del 28 Marzo** al n. **06-8840312** la presenza del giocatore. Per ulteriori informazioni o comunicazioni urgenti, si prega di contattare la Segreteria della scrivente Lega – Sig. Fabrizio Morici al n° 06-84913024

Si fa presente che la mancata partecipazione di un calciatore all'attività di Rappresentativa di Lega, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Segreteria

3.1.1. CAMBIO ORARIO GARE

Si informano le Società che a partire da **Domenica 30 Marzo 2008** l'orario ufficiale delle gare è fissato per le **16.00**. Le gare in programma Sabato 29 Marzo 2008 restano fissate per le ore 15.00

3.1.2. TEMPO DI ATTESA

Il Comitato, in virtù del disposto di cui all'art. 54 p. 3) delle N.O.I.F., informa che nelle ultime **due giornate** dei **Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria** il tempo di attesa verrà ridotto a **15 minuti**.

3.1.3. CAMPIONATI REGIONALI

Si informano le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza, Promozione, Seconda Categoria, gironi D,E, e F, che la **14^a giornata del Girone di ritorno**, in programma Domenica 13 Aprile 2008, viene anticipata a **Venerdì 11 Aprile 2008, ore 16.00**, in quanto concomitante con le Consultazioni Politiche Nazionali e Regionali.

3.1.4. ALLINEAMENTO CAMPIONATI REGIONALI

Il Comitato informa che, così come avvenuto negli anni precedenti, per le ultime **due giornate** dei Campionato di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si procederà, nei casi possibili, d'ufficio alla variazione dell'ora d'inizio delle singole gare, nonché allo spostamento ad altra data della stessa al fine di consentirne lo svolgimento in contemporanea. Ciò, in particolar modo, nei casi che rivestono particolare importanza ai fini della classifica.

Si sottolinea, altresì, che per le ragioni sopra specificate, non verrà autorizzata alcuna richiesta di variazione di data od orario di gare da parte delle Società.

3.1.5. SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI DI ASSOCIAZIONE E TESSERATI

Si riporta l'art. 19 p.13, del nuovo Articolo del Codice di Giustizia Sportiva

...omissis...

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
 b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano **l'automatica** squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

3.1.6. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE – ART. 51 N.O.I.F.

In tutti i casi particolari di arrivo a pari punti tra due o più squadre per la promozione, retrocessione, accesso ai play-off e play-out si fa riferimento all'art. 51 delle N.O.I.F. (formazione delle classifiche).

3.1.7. GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

Tutte le gare di Play-Off e Play-Out (compreso le gare di finale play-off) si disputeranno in gare uniche in campo neutro ed in caso di parità di punteggio al termine dei novanta minuti regolamentari verrà qualificata la squadra migliore classificata in campionato.

3.1.8. PREANNUNCI DI RECLAMO

Si invitano le **Società che intendono presentare**, ai sensi delle vigenti norme del C.G.S., **preannuncio di reclamo nonché le eventuali successive motivazioni** a servirsi esclusivamente dei seguenti numeri di fax:

091-6808496 (Ufficio del Giudice Sportivo)
091-6808498 (Ufficio Protocollo)

3.1.9. FRUIBILITA' IMPIANTI

Si dispone, con effetto immediato, che, per le strutture munite dell'assenso alla **pubblica fruibilità** dichiarata dalla proprietà (comune, enti vari, privati) venga affisso nello spogliatoio dell'arbitro copia conforme del dispositivo autorizzativo rilasciato dall'Organo competente (Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo, etc.)

3.1.10. REVISIONI IMPIANTI

Si comunica che è in corso la revisione degli impianti il cui *Attestato di Omologazione*, valido ai soli fini federali, è stato rilasciato antecedentemente alla data dell'1.1.2006

La Società interessate dalla procedura, preventivamente contattate mediante avviso (nota o telegramma) o telefonicamente, avranno cura di predisporre, per il giorno e l'ora fissata per il sopralluogo, la segnatura dell'impianto, la collocazione delle bandierine e delle reti delle porte.

Si suggerisce, inoltre, che in occasione di detta circostanza venga fatta intervenire la proprietà (Privato o Ente pubblico), al fine di coinvolgerla direttamente nella eventualità in cui si ravveda, nel corso della visita, la necessità di interventi manutentivi o di adeguamento alle norme federali.

3.1.11. ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO -GRUPPO PROVINCIALE TRAPANI – STAGE TECNICO PER ALLENATORI DI CALCIO

Il giorno 31 Marzo 2008 presso la Sala Convegni "Centro Culturale Polivalente" di Valderice sito in Via Sabaudia n. 1, alle ore 18.00, si terrà lo Stage Tecnico per allenatori di calcio con l'allenatore Professionista LUIGI CAGNI, Allenatore di Brescia, Verona, Genoa, Salernitana, Sampdoria, Piacenza, Catanzaro e Empoli, il quale relazionerà su, "LA PREPARAZIONE SETTIMANALE DELLA PARTITA – VARI SISTEMI DI GIUOCO" –

INTERVERRANNO:

SINDACO DI VALDERICE	DOTT.SSA BLUNDA LUCIA
ASSESSORE ALL SPORT	DOTT. CICALA FRANCESCO
ALLENATORE PROFESSIONISTA	SIG. CAGNI LUIGI
ARBITRO CAN	DOTT. CAVARRETTA MICHELE
PRESIDENTE REG.LE ALLENATORI	SIG. ABISSO BENEDETTO
PRESIDENTE PROV.LE ALLENATORI	SIG. SIG. ONORATI AUGUSTO
CONSIGLIERE NAZ.LE ALLENATORI	SIG. BELLOMO ROBERTO

3.1.12. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

FASE FINALE REGIONALE

Le Società vincenti i rispettivi gironi vengono raggruppate in 3 triangolari e 5 accoppiamenti così stabiliti:

Triangolare 1

- 1) ENNA CALCIO
- 2) CALTAGIRONE
- 3) AURORA VIAGRANDE

Triangolare 2

- 1) PALAZZOLO
- 2) ENZO GRASSO
- 3) SCICLI

Triangolare 3

- 1) E. CHE GUEVARA
- 2) CARINI
- 3) SPLENDORE VILLABATE

CALENDARIO TRIANGOLARI

1' Giornata – Martedì 1 Aprile 2008 ore 16.00

- Triangolare 1** Enna Calcio - Caltagirone
Riposa: Aurora Viagrande
- Triangolare 2** Palazzolo - Enzo Grasso
Riposa: Scicli
- Triangolare 3** E.Che Guevara - Carini
Riposa: Splendore Villabate

2' Giornata – Martedì 8 Aprile 2008 ore 16.00

- Triangolare 1** Caltagirone - Aurora Viagrande
Riposa Enna Calcio
- Triangolare 2** Enzo Grasso - Scicli
Riposa: Palazzolo
- Triangolare 3** Carini - Splendore Villabate
Riposa: E.Che Guevara

3' Giornata – Martedì 15 Aprile 2008 ore 16.00

- Triangolare 1** Aurora Viagrande - Enna Calcio
Riposa: Caltagirone
- Triangolare 2** Scicli . Palazzolo
Riposa: Enzo Grasso
- Triangolare 3** Splendore Villabate - E.Che Guevara
Riposa:Carini

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del C.R. Sicilia L.N.D.

ACCOPIAMENTI

Martedì 1 Aprile 2008 ore 16.00 (Andata) – Martedì 15 Aprile 2008 ore 16.00 (Ritorno)

- 1) Acì S.Antonio - Ragazzini Generali
- 2) Licata 1931 - Kamarat **andata Lunedì 31.3.2008 ore 16.00**
- 3) Orlandina - Mazzarrà
- 4) Villafranca Tirrena - Camaro
- 5) Riviera Marmi - Marsala A.S.D.

Risulterà vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità delle reti segnate, sarà dichiarata vincitrice la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti, al termine della gara di ritorno.

Quarti di Finale – Gara unica in campo neutro – Martedì 22 Aprile 2008 ore 16.00

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) Vincente Triangolare 2 | - Vincente Accoppiamento 1 |
| 2) Vincente Triangolare 3 | - Vincente Accoppiamento 3 |
| 3) Vincente Triangolare 1 | - Vincente Accoppiamento 4 |
| 4) Vincente Accoppiamento 2 | - Vincente Accoppiamento 5 |

In caso di parità al termine dei 90' minuti regolamentari verranno calciati i tiri di rigore secondo le modalità previste dal vigente regolamento.

Semifinali – Gara unica in campo neutro – Martedì 29 Aprile 2008 ore 16.00

- | | |
|-----------------|-------------------|
| Vincente Gara 1 | - Vincente Gara 3 |
| Vincente Gara 2 | - Vincente Gara 4 |

In caso di parità al termine dei 90' minuti regolamentari verranno calciati i tiri di rigore secondo le modalità previste dal vigente regolamento.

Gara di Finale – unica in campo neutro – Martedì 6 Maggio 2008 ore 16.00

Tra le squadre vincenti le Semifinali.

In caso di parità al termine dei 90' minuti regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità verranno calciati i tiri di rigore secondo le modalità previste dal vigente regolamento.

Regolamento Giustizia Sportiva

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale inerenti al risultato sono inappellabili.

I soli provvedimenti disciplinari, quando consentito, sono appellabili in secondo grado dinanzi la Commissione Disciplinare Territoriale.

Le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami del Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per i reclami alla Commissione Disciplinare.

Le ammonizioni residue della precedente fase provinciale vengono azzerate.

Nella fase regionale la seconda ammonizione determina la squalifica automatica per una gara.

Reclami

Gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3 e 5, C.G.S. e quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alle gare, di cui all'art. 46 punto 3) del C.G.S., dovranno essere preannunciati via telefax entro le ore 12,00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara e le relative motivazioni **dovranno pervenire** via telefax o essere depositate presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 18.00 del medesimo giorno con contestuale invio di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo.

Rinuncia a Gare

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. (gara persa per 0 – 3).

Verranno, altresì, escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17 del C.G.S.

3.1.13. TORNEO PAOLO PIETRO BRUCATO – 3^a edizione

ACCOPIAMENTI SEMIFINALI – Sabato 19 aprile 2008 – CAMPI e ORARI da stabilire

RAPPRESENTATIVA ALLIEVI

DELEGAZ. PROV.LE TRAPANI – DELEGAZ. PROV.LE AGRIGENTO
DELEGAZ. PROV.LE RAGUSA – DELEGAZ. PROV.LE CATANIA

RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI

DELEGAZ. PROV.LE AGRIGENTO – DELEGAZ. PROV.LE TRAPANI
DELEGAZ. PROV.LE RAGUSA – DELEGAZ. PROV.LE SIRACUSA

LA GARA FINALE AVRA' SVOLGIMENTO DOMENICA 20 APRILE 2008 – campo e orario da stabilire

3.1.14. AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART. 34 N.O.I.F.

Il Comitato esamina le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione prescritta autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori:

A.S.D. AKRAGAS CALCIO di Agrigento

NATALELLO ERNESTO nato il 23.06.1992 MATRICOLA 4925633

A.S.D. CALTAVUTURO di Caltavuturo

TRIPPI ANTONINO nato il 25.04.1992 MATRICOLA 4182325

3.1.15. COMUNICAZIONE DEL SETTORE TECNICO REGIONALE - SPORTELLO UNICO L.N.D. – S.G.S.

CORSO ALLENATORI DI BASE

Per quanto previsto dall'Art. 25 punti 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, la richiesta di partecipazione al corso di allenatori di base deve essere inoltrata al Settore Tecnico del Comitato Regionale Sicilia al numero di Fax 091/6808498.

Si riportano di seguito alcune norme generali valide per la Stagione Sportiva 2007/2008:

- 1) Durata del corso 5 settimane (con lezioni pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00); per un totale di n. 156 ore;
- 2) Quota di iscrizione Euro 620,00;
- 3) Età minima 25 anni anagraficamente compiuti età massima 55 anni;
- 4) Località da stabilire con i criteri di vicinarietà della residenza degli aspiranti partecipanti;
- 5) Numero dei partecipanti 40.

Sarà cura del Comitato Regionale, al raggiungimento del numero di richieste di partecipazione previsto dalle vigenti norme, avanzare formale richiesta al Settore Tecnico, comunicando la data di svolgimento per la necessaria effettuazione

Si informano gli aspiranti partecipanti che è stato richiesto un corso di allenatori di base da effettuare ad Agrigento. Mentre si invitano gli interessati ad inviare la richiesta di partecipazione, si fa carico alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della F.I.G.C. Comitato Regionale Sicilia L.N.D. di pubblicare la predetta comunicazione sul prossimo Comunicato Ufficiale.

DIMISSIONI TECNICI E ESONERI

VACCA GIOVANNI	RISOLUZIONE ACCORDO 10.01.2008 SOC. PIAZZA ARMERINA
PERDICUCCI GIUSEPPE	DIMESSOSI IL 29.01.2008 SOCIETA' A.S.D. POL. GIOIOSA
CARPINTERI SANTO	ESONERATO IL 12.02.2008 – SOCIETA' MELILLESE - COMUNICAZIONE DEL TECNICO

SI RICHIAMA ALL'ATTENZIONE DELLE SOCIETA' SU QUANTO PREVISTO DALL'ART. 37 PUNTO C-B DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E DAL C.U. N. 1 PAG. 39.

TESSERAMENTI RESPINTI MOTIVI VARI

VILLAGGIO PERUZZO

MICCICHE' MAURO - TECNICO 1° SQUADRA GIA'
TESSERATO

**ELENCO DEI TECNICI TESSERATI PER SOCIETA' DI PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA,
CALCIO A 5 SERIE C/1, CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI
E GIOVANISSIMI S.G.S., JUNIORES REGIONALE SOC. DI ECCELLENZA E PROMOZIONE - IL CUI TESSERAMENTO ED
ACCORDO ECONOMICO - O DICHIARAZIONE DI GRATUITA' - E' REGOLARMENTE DEPOSITATO**

PRIMA CATEGORIA – GIRONE A

SOCIETA'	NOME TECNICO	Data di Deposito Acc. Econ./Dichiar.	N° Tess. Tec. S.S. 2007/08	Data esonero o dimissioni
A.S.D. ORAZIO ARENA LAMPEDUSA				

Note:

ELENCO DEI TECNICI TESSERATI PER SOCIETA' DI SECONDA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F

SOCIETA'	NOME TECNICO	Data di Deposito Acc. Econ./Dichiar.	N° Tess. Tec. S.S. 2007/08	Data esonero o dimissioni
A.S.D. NEW TEAM RAGUSA				
A.S.D. SAN PAOLO SOLARINO				

Note:**SECONDA CATEGORIA – GIRONE G**

SOCIETA'	NOME TECNICO	Data di Deposito Acc. Econ./Dichiar.	N° Tess. Tec. S.S. 2007/08	Data esonero o dimissioni
U.S.D. VILLAGGIO PERUZZO CALCIO	MICCICHE' MAURO (1)	13.02.2008	SOSPESO	

Note: (1) MANCA ESONERO O DIMISSIONI DE CARO ALESSANDRO

ELENCO DEI TECNICI TESSERATI PER I CAMPIONATI REGIONALI S.G.S. ALLIEVI E GIOVANISSIMI

GIOVANISSIMI REGIONALI – GIRONE C

SOCIETA'	NOME TECNICO	Data di Deposito Tesseramento	N° Tessera Tec. S.S. 2007/08	Data esonero o dimissioni
U.S. AURORA ROSSA				

Note:**GIOVANISSIMI REGIONALI – GIRONE D**

SOCIETA'	NOME TECNICO	Data di Deposito Tesseramento	N° Tessera Tec. S.S. 2007/08	Data esonero o dimissioni
A.S. SPORTING CLUB FAVARA				

Note:**GIOVANISSIMI REGIONALI – GIRONE E**

SOCIETA'	NOME TECNICO	Data di Deposito Tesseramento	N° Tessera Tec. S.S. 2007/08	Data esonero o dimissioni
POL. POMPEI				

JUNIORES REGIONALE – SOCIETA' DI PROMOZIONE –

SOCIETA'	NOME TECNICO	Data di Deposito Tesseramento	N° Tessera Tec. S.S. 2007/08	Data esonero o dimissioni
CUS.D. CAPACI CALCIO				
POL. CORLEONE				
A.S.D. MAZZARRA'				
U.S. NISCEMI				
A.C. PRO CASTELDACCIA				
A.S.D. SANCATALDESE CALCIO				

3.2. Designazione campi neutri

3.2.1. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Girone B

Spadaforese/Aciplatani del 29.3.2008 ore 15.00

Giocasi sul campo Comunale di Roccalumera a porte chiuse

3.2.2. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Girone C

Ficarra/Alcara del 30.3.2008 ore 16.00

Giocasi sul campo Comunale di Castell'Umberto

Girone G

Real Avola/Monterosso Almo del 30.3.2008 ore 16.00

Giocasi sul campo Comunale di Canicattini Bagni a porte chiuse

3.3. Modifiche al programma gare

3.3.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Atletico Riposto/Due Torri del 29.3.2008 ore 15.00

A causa indisponibilità campo giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

3.3.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Girone B

Aurora Viagrande Calcio/Roccese del 29.3.2008 ore 15.00

Giocasi sul campo Comunale di Gravina di Catania

Girone D

Raffadali/M.A.S.T. Favignana del 30.3.2008 ore 16.00

Per consentire il rientro alla Società M.A.S.T. Favignana il rientro nell'isola, si anticipa alle ore 14.00

Sommatino/M.A.S.T. Favignana del 6.4.2008 ore 16.00

Per consentire il rientro alla Società M.A.S.T. Favignana il rientro nell'isola, si anticipa alle ore 14.00

3.3.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Girone B

Stella d'Oriente/Contessa Entellina del 30.3.2008 ore 11.30

Per ragioni di classifica giocasi alle ore 16.00

Agrigentina/Misilmeri del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Altofonte/Ciminna del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Sciacca/Che Guevara del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Girone C

Nuovo Falcone/Olimpique Finale del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Girone D

Pistunina/Or.Sa. del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Sacro Cuore Milazzo/Piero Mancuso del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Girone E

Sportinsieme/Randazzo del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Girone F

Sales/Atletico Catania del 29.3.2008 ore 15.00

Viene confermata sul campo Nesima di Catania

Cometa Calcio Biancavilla/Tremestieri Etneo del 30.3.2008 ore 16.00

A causa concomitanza gara Promozione anticipasi a Sabato 29.3.2008 ore 15.00

Girone G

Canicattini/Melilliese Calcio del 30.3.2008 ore 16.00

Per ragioni di classifica giocasi Sabato 29.3.2008 ore 15.00

3.3.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Girone A

Palermitana Calcio/Mezzojuso del 29.3.2008 ore 18.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Realpalermo/Sporting Club Bonacerami del 30.3.2008 ore 11.00

Per ragioni di classifica giocasi alle ore 16.00

Sporting R.C.B./Delfini Vergine Maria del 30.3.2008 ore 16.00

A seguito accordo Società anticipasi a Sabato 29.3.2008 ore 15.00

Girone B

Olimpia Sinagra/Fitlaese del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Universitas Frazanonis/S.Basilio del 30.3.2008 ore 16.00

Giocasi sul campo Comunale di Longi

Girone C

Padre Pio/Trappitello del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00 sul campo Annunziata di Messina

Bastione/Misserio del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Desport Gaggi/Solicchiata del 29.3.2008 ore 15.00

Per ragioni di classifica giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00

Duilia 81/Messana del 30.3.2008 ore 16.00

Anticipasi Sabato 29.3.2008 ore 15.00, per consentire allineamento per ragioni di classifica alla Società Bastione

Girone D

Dacca 2000/S.Emidio del 29.3.2008 ore 15.00

Giocasi sul campo Comunale di Guardia/Acireale

Real Aci/Capizzi del 30.3.2008 ore 10-30

A seguito accordo Società giocasi alle ore 11.00

Girone E

San Giorgio 2005/Raddusa del 30.3.2008 ore 11.15

Giocasi alle ore 10.00 sul campo Zia Lisa di Catania

Girone F

Target Vittoria/Audax Poerio del 30.3.2008 ore 16.00

Giocasi Sabato 29.3.2008 ore 15.00 sul campo Comunale di Niscemi

New Team Ragusa/Mazzarelli del 29.3.2008 ore 15.00

A causa indisponibilità campo giocasi Domenica 30.3.2008 ore 16.00 sul campo "G.Biazzo" di Ragusa

Girone G

Roccapalumba/Madonie Polizzi del 30.3.2008 ore 16.00

A causa concomitanza gara Campionato Prima categoria anticipasi alle ore 11.00

Villaggio Peruzo/Sciagurata Muxar del 30.3.2008 ore 16.00

Per ragioni di classifica giocasi alle ore 11.00

Sporting Club Gattopardo/Prizzi del 30.3.2008 ore 16.00

A causa concomitanza gara Campionato di Eccellenza anticipasi alle ore 11.00

Casteltermini/Real Suttano del 30.3.2008 ore 16.00

Per ragioni di classifica giocasi alle ore 11.00

3.3.5. COPPA SICILIA**Città di Monforte/San Fratello del 26.3.2008 ore 15.00**

A causa concomitanza gara amichevole con la Rappresentativa Regionale Juniores giocasi Mercoledì 2.4.2008 ore 16.00

3.4. Recuperi**3.4.1. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA****Girone G****Or.sa/Melillese dell'8.3.2008 ore 15.00**

Giocasi Mercoledì 2.4.2008 ore 16.00

4. RISULTATI GARE

GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

PROMOZIONE

GIRONE C 1/R BELVEDERE CITTA GIARDINO NOTO 6 - 2 K

PRIMA CATEGORIA

GIRONE G 10/R OR.SA. MELILLESE CALCIO K
11/R CANICATTINESE OR.SA. 1 - 0 K

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C 8/R DUILIA 81 PADRE PIO 3 - 2 D
9/R CASTELMOLA DESPORT GAGGI K
GIRONE D 11/R PISANO REAL ACI K
GIRONE F 11/R REAL S.PAOLO CALCIO ACATE CALCIO K

COPPA SICILIA REGIONALE - 4RTI DI FINALE - GARE DEL 19-20/3/2008

ANDATA

SAN FRATELLO CITTA DI MONFORTE 2-3

RITORNO

ATLETICO ALCAMO SCIACCA 5-4 d.t.r.
COMETA CALCIO BIANCAVILLA LIMINA 5-0
SCORDIA CANICATTINESE 2-1

COPPA TRINACRIA REGIONALE - 4RTI DI FINALE/RITORNO - GARE DEL 19-26/3/2008

ACATE CALCIO ENZO GRASSO 2-1
DESSPORT GAGGI NUOVA SANTANTONESE 2-2
M.F. STRASATTI GROTTI CALCIO Delibera G.S.
MAMERTINA S.ALESSIO 0-0

TROFEO PROVINCE REGIONALE - 8VI DI FINALE/RITORNO - GARE DEL 19-20/3/2008

BARRIERA 2007 ATLETICO FRANCOFONTE 0-2
BOYS CINISI MASSIMO TAIBI ASPRA 0-1
CAMALEONTE CALCIO SPORTING GUARDIA 2-1
FUTURA SPORT VILLAFRATI 0-1
L INIZIATIVA USCLO PACE 2-0
PETRALIA SOTTANA 1950 VILLA A.S.D. 1-5
ATLETICO ISPICA RINASCITA MELILLESE Delibera G.S.

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 26/3/2008, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. COPPA SICILIA REGIONALE

GARE DEL 19/ 3/2008

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 30/ 4/2008

MIRAGLIA FABIO (SCIACCA)
Per grave contegno irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, reiterato a fine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CARDULLO GIOVANNI (LIMINA)
RINALDO CARLO (SAN FRATELLO)
LI BASSI GIUSEPPE (SCIACCA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

ARENA GIUSEPPE (COMETA CALCIO BIANCAVILLA)
PREZZAVENTO DARIO (COMETA CALCIO BIANCAVILLA)
MIRACOLA SALVATORE (SAN FRATELLO)
FORNO ANTONINO (SCIACCA)
GALLUZZO PASQUALE (SCIACCA)

III AMMONIZIONE

SALVO MASSIMILIANO (CITTA DI MONFORTE)
SCIBILIA DARIO FRANCESCO (CITTA DI MONFORTE)
SILLA SALVATORE (SAN FRATELLO)

I AMMONIZIONE

CORACI FILIPPO (ATLETICO ALCAMO)
GRASSA DANILO (ATLETICO ALCAMO)
LETO VALERIO (ATLETICO ALCAMO)
VESCOVO FABIO (ATLETICO ALCAMO)
BONGIOVANNI PASQUALE (CITTA DI MONFORTE)
CANNUNI PAOLO (CITTA DI MONFORTE)
GAGLIONE FRANCESCO (SAN FRATELLO)
GAGLIONE GIUSEPPE (SAN FRATELLO)

GARE DEL 20/ 3/2008

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**I AMMONIZIONE**

DI GUARDO SEBASTIANO	(CANICATTINESE)
GALLO GIUSEPPE	(CANICATTINESE)
MOSCHELLI MARCO	(CANICATTINESE)
CARBONE FABIO	(SCORDIA)
CURRO FABRIZIO	(SCORDIA)

5.1.2. COPPA TRINACRIA REGIONALE**GARE DEL 19/ 3/2008****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****gara del 19/ 3/2008 M.F. STRASATTI - GROTTI CALCIO**

Sospesa al 1' del 1° tempo;

Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 1' del 1° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra Grotte a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;

si delibera:

Di assegnare gara perduta per 0-3 alla Società Grotte.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****Euro 40,00 ENZO GRASSO**

Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 15 minuti.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

BONAVENTURA SERGIO	(ENZO GRASSO)
GRECO SALVATORE	(ENZO GRASSO)
FALSAPERLA SIMONE	(NUOVA SANTANTONESE)
FICHERA GIUSEPPE	(NUOVA SANTANTONESE)

I AMMONIZIONE

LANTINO ANDREA	(ACATE CALCIO)
DALLURA CARMELO	(DESPORETTI GAGGI)
STERRANTINO GIUSEPPE	(DESPORETTI GAGGI)
PARRINELLO GIAMPIERO	(ENZO GRASSO)
CALDARERA ANGELO	(NUOVA SANTANTONESE)

GARE DEL 26/ 3/2008**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Comunicato Ufficiale n. 45 del 26 Marzo 2008

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

DI GIANDOMENICO CLAUDIO (MAMERTINA A.S.D.)
 PARASILITI ROSARIO (MAMERTINA A.S.D.)

I AMMONIZIONE

DRAGO FRANCESCO (MAMERTINA A.S.D.)
 GARUFI DAVID (S.ALESSIO)

5.1.3. TROFEO PROVINCE REGIONALE

GARE DEL 19/ 3/2008

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 40,00 SPORTING GUARDIA
 Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 15 minuti.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2009**

MANGRAVITI GIUSEPPE (USCLO PACE)
 Per proteste nei confronti dell'arbitro; per contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dello stesso, dopo l'allontanamento ed a fine gara; nonchè per averlo, sempre a fine gara, spintonato e colpito con un pestone sul piede destro provocando dolore.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

LONGO DANIELE (USCLO PACE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

QUARTUCCIO FRANCESCO (ASPRA)
 MONTALTO CARMELO (FUTURA SPORT)
 ZAFONTE DAVID (PETRALIA SOTTANA 1950)
 CASTRICIANO GIANLUCA (USCLO PACE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

VITALE ANTONINO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI)
 MEOLA LUIGI (FUTURA SPORT)
 CANNIZZO WALTER (L INIZIATIVA)
 PROFITA DIEGO (PETRALIA SOTTANA 1950)
 CATANIA ANTONIO (SPORTING GUARDIA)

III AMMONIZIONE

LA FATA SALVATORE (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI)
 CLEMENTE GIUSEPPE (FUTURA SPORT)

I AMMONIZIONE

ALBANESE GIULIO (ASPRA)
 ROCCAPALUMBA GIUSEPPE (ASPRA)
 NAPOLI MARCO (ATLETICO FRANCOFONTE)
 CONSOLI AGATINO (BARRIERA 2007)
 CONSOLI ALFIO CARMELO (BARRIERA 2007)
 PUGLISI LORENZO (BARRIERA 2007)
 VITTORIO ANTONIO (BARRIERA 2007)
 BUSCEMI MARIO (CAMALEONTE CALCIO)
 CATANIA GAETANO (CAMALEONTE CALCIO)
 MAGRI PIERFRANCESCO (CAMALEONTE CALCIO)
 SPAMPINATO GIOVANNI (CAMALEONTE CALCIO)
 CAMUTI GIANLUCA (L INIZIATIVA)
 MAIORANA ALESSANDRO (L INIZIATIVA)
 SCHEPIS SAMUEL (L INIZIATIVA)
 LI SACCHI MARCO (PETRALIA SOTTANA 1950)
 ANTONANTE GABRIELE (USCLO PACE)
 MANGRAVITI GIUSEPPE (USCLO PACE)
 MANGRAVITI LETTERIO (USCLO PACE)
 PALMIERI PIETRO (USCLO PACE)
 ALBO SALVATORE (VILLA A.S.D.)
 PROFETA LUCIO (VILLA A.S.D.)
 SCELFO SEBASTIAN (VILLA A.S.D.)
 TORNAMME SALVATORE (VILLA A.S.D.)
 BADAMI ANTONINO (VILLAFRATI)
 COCCHIARA ANTONINO (VILLAFRATI)
 DI MARCO MAURO (VILLAFRATI)
 SPICUZZA MICHELE (VILLAFRATI)

GARE DEL 20/ 3/2008

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 3/2008 ATLETICO ISPICA - RINASCITA MELILLESE

Sospesa al 1' del 2° tempo;

Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 1' del 2° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra Rinascita Melilliese a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;

Si delibera:

Di assegnare gara perduta per 0-6 (risultato acquisito in campo) alla Società Rinascita Melilliese.

5.1.4. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 19/ 3/2008

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

Comunicato Ufficiale n. 45 del 26 Marzo 2008

UCCIARDO ALESSANDRO (NOTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

BUCCHERI SALVATORE (NOTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CATANIA SEBASTIANO (BELVEDERE CITTA GIARDINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MESSINA CARMELO (BELVEDERE CITTA GIARDINO)

AMMONIZIONE II infr

MONTALBANO GIUSEPPE (BELVEDERE CITTA GIARDINO)
LATINA VINCENZO (NOTO)

AMMONIZIONE I infr

BORDONALI GIACOMO (BELVEDERE CITTA GIARDINO)

5.2. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare nella seduta del 25 Marzo 2008
Collegio composto dai Sigg.ri:

Mario FIORE (Presidente) **Roberto ROTOLO (Componente)**

Salvatore PALUMBO (Componente) **Giovanni GRIFFO (Segretario)**

Ha adottato le seguenti decisioni:

APPELLI

POL.UNIVERSITAS FRAZANONIS (ME) avverso squalifica calciatore PRESTIMONACO GIANLUCA sino al 13.02.2012 GARA 2° Ctg. : MAMERTINA - FRAZANONIS del 13.02.2008 C.U. : n° 40 del 20.02.2008

Procedimento 176/A

Al 49' del s.t. in seguito alla rete segnata dalla soc. Mamertina, che si portava in vantaggio, l'arbitro della gara a margine indicata veniva circondato dai calciatori della soc. Frazanonis e colpito da uno di essi, non identificato, con un violentissimo calcio alla caviglia sinistra che gli procurava forte dolore.

Il G.S. Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 40 del 20.02.2008, squalificava fino al 13.02.2012 il calciatore PRESTIMONACO GIANLUCA della soc. Frazanonis nella qualità di capitano della squadra secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del nuovo C.G.S.

Avverso tale provvedimento ha presentato appello la soc. Pol. U. Frazanonis, chiedendo anche di essere ascoltata. La ricorrente, con affermazioni qualunquiste, si lascia andare ad una difesa del proprio tesserato per nulla conducente, meramente di parte dimenticando le norme del C.G.S. che all'art. 35 comma 1, riconoscono come fonte privilegiata gli atti ufficiali di gara e come tale il referto arbitrale per

l'assunzione dei provvedimenti disciplinari. Chiede, pertanto, l'annullamento o la diminuzione della pena inflitta in primo grado.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, constatato che all'udienza dell' 11.03.2008, alla quale era stato convocato il Presidente della società appellante o un dirigente delegato, non si è presentato alcuno dei suddetti, osserva:

- dalla lettura del referto arbitrale emerge chiaro ed inequivocabile l'atto di violenza perpetrato ai danni del direttore di gara, che ha procurato i danni fisici alla caviglia dello stesso, certificati dall'allegato referto rilasciato dall'Ospedale "Cutroni Zodda" di Barcellona P.G. con prognosi di 12 giorni;

- alla luce di quanto sopra,acclarata la grave condotta tenuta dal tesserato "de quo" e la sua piena responsabilità per l'atto di violenza consumato ai danni dell'arbitro e della quale deve rispondere, Questo Organo Giudicante, assumendo che il direttore di gara, quantunque il trauma, riusciva a raggiungere da solo l'Ospedale di Barcellona P.G., da Galati Mamertino ove si è svolta la gara, ritiene di potere riformare il provvedimento di 1° grado, come in dispositivo riportato;

P.Q.M.

DELIBERA

di squalificare il calciatore PRESTIMONACO GIANLUCA (cap. della squadra Pol. U. Frazanonis)fino al 13.02.2011;

per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

A.S.D S.AGATA CALCIO (ME) - avverso le sanzioni di squalifica del campo per due gare e l'ammenda di €1.500,00 - Gara Ecc./B S.Agata-Castiglione del 2/3/08

C.U.42 del 05/03/2008

Procedimento 177/A

o o o o o o

Ricorre la società in epigrafe sostenendo che i fatti verificatisi erano di modesta portata e comunque non tali da conseguire sanzioni pesanti quali quelle determinate dal giudice di primo esame. Chiede pertanto l'audizione della ricorrente e la riforma "in melius" dei provvedimenti di squalifica del campo e dell'ammenda comminata.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente indica che la società ha ritenuto di non intervenire alla audizione da lei stessa richiesta e disposta per il giorno 18/03/08.

Per quanto al merito, letti gli atti ufficiali che godono di fede privilegiata come sancito dall'art.35 comma 1.1 del C.G.S., si ritiene che gli incidenti descritti dall'arbitro nel proprio referto e dagli A.A. nei loro rapporti, siano assolutamente deprecabili e di tale gravità da meritare una sanzione consistente. Lo stesso Commissario di Campo, invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese, indica nel proprio supplemento di referto in maniera succinta:

le aggressioni subite dagli A.A. nei loro spogliatoi durante l'intervallo;

la necessità dell'intervento delle FF.OO. per allontanare gli aggressori;

il lungo tempo occorrente per riportare la calma in campo e potere dare inizio alla seconda frazione di giuoco;

gli insulti e le minacce dei tifosi dalle tribune;

la rissa che a fine gara si innescava tra una quindicina di calciatori di entrambe le società e che richiedeva l'ulteriore intervento delle FF.OO. che provvedevano a sedare la rissa.

Questa decidente ritiene pertanto che la portata degli incidenti è stata assolutamente grave e biasimevole, valuta che il D.A.U. della A.S.D. S.Agata si è attivato, per la sua parte, di sedare gli animi e che le aggressioni agli ufficiali di gara non hanno comportato danni fisici agli stessi, decide come in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di squalificare per una gara il campo della società A.S.D S.Agata e di confermare l'ammenda di €1.500,00, per l'effetto senza addebito di tassa.

ASD SAMBUCA DI SICILIA (Ag) avverso inibizione medico sig. Filippo Salvato e sig. Cinquemani Giuseppe fino al 31/10/2008 Gara 1^ Cat/B Sambuca di Sicilia-Agrigentina del 24/2/2008 Procedimento 186/A

Letto l'appello ritualmente proposto dalla società in ordine alle inibizioni descritte in oggetto e con il quale la stessa chiede clemenza per i provvedimenti indicati in epigrafe asserendo che gli stessi Dirigenti sono pentiti per il contegno irrispettoso tenuto nei confronti del Direttore di gara e rendendosi altresì conto di non avere dato un buon esempio ai calciatori;

la Commissione Disciplinare visto l'appello e gli atti di gara rileva che i comportamenti addebitati sia al Dirigente che al medico sociale sono descritti in maniera puntuale e precisa nel referto di gara; anche nelle difese formulate la società riconosce il contegno ed il comportamento tenuto dagli stessi chiedendone la riduzione;

ritenuto peraltro che il comportamento assunto, come peraltro riconosciuto nelle proprie difese dalla società appellante, non è di buon esempio ai calciatori, questa Decidente ritiene che le richieste di riduzione non possano essere accettate

P.Q.M

DELIBERA

Di rigettare l'appello come sopra proposto e di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 non versata

TRINCALI PAOLO (REAL AVOLA) Avverso squalifica fino al 30/09/08 – Gara Ferla – Real Avola del 09/03/08- Campionato 1° Categoria Girone G – C.U. n. 43 del 11/03/08 Procedimento 190/A

Con appello ritualmente proposto il Signor Trincali Paolo chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché dichiara di non essere stato presente ai fatti incresciosi che sono accaduti alla fine della gara indicata in epigrafe, né iscritto in distinta.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi d'appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:

dal referto arbitrale, che gode di fede privilegiata, emerge chiaramente che il direttore di Gara ha riconosciuto in maniera inequivocabile, a fine partita, che ad assumere un grave contegno offensivo e minaccioso nei suoi confronti era l'allenatore della squadra Real Avola il Signor Trincali Paolo, sebbene non inserito in distinta. La condotta posta essere dallo stesso e senz'altro deprecabile e censurabile ma considerato che tale contegno non ha determinato alcuna conseguenza si:

Delibera

Di determinare sino al 30/06/08 la squalifica dell'allenatore della società Real Avola Signor Trincali Paolo Senza addebito di tassa.

A.S.D. CAMPOBELLO DI LICATA avverso Squalifica fino al 31/10/2008 calciatore Cascino Michele GARA (Prom. D) : Campobello di Licata / Raffadali del 09/03/08 C.U.: N° 43 del 12/03/08 Procedimento 192/A

La Soc. Campobello di Licata propone appello avverso l'irrogazione della sanzione sopra indicata, sostenendo che il calciatore Cascino, di appena 16 anni, non avrebbe tentato di colpire l'arbitro pur avendo tenuto a fine gara contegno certamente irrispettoso, nell'immediatezza della concessione di un calcio di rigore decisivo per il risultato finale.

La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue:

Il regolamento di disciplina non consente di assumere per la decisione una versione dei fatti diversa da quella fornita dal direttore di gara.

E' vero tuttavia che può giungersi a determinare un diversa entità della sanzione, purchè resti adeguatamente afflittiva, avuto riguardo all'età del l'incolpato ed al contesto venutosi a formare a fine gara, oltre che alla assenza di conseguenze degne di rilievo del fatto del giovane Cascino. Risulta infatti agli atti, con riferimento ad altre situazioni venutesi a creare a fine gara, che l'arbitro poteva comunque raggiungere senza particolari problemi lo spogliatoi, ben assistito dalla forza pubblica presente.

P.Q.M.

DELIBERA

Di contenere a tutto il 15/09/2008 la sanzione a carico del calciatore Cascino Michele (A.S.D. Campobello di Licata);
Senza addebito di tassa reclamo.

**A.S.D. Francofonte – Avverso squalifica calciatore Messina Daniele- Gara Carlentini – Francofonte del 16/03/08- Campionato 1° Categoria Girone F- C.U. N. 44 del 19/03/08
Procedimento 193/A**

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Francofonte, chiede la riduzione della squalifica del calciatore in epigrafe perché lo stesso si è subito pentito del comportamento assunto.

La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso e esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: il calciatore Messina Daniele a seguito del provvedimento preso a suo carico dal Direttore di gara assumeva un contegno minaccioso ed offensivo dello stesso. Il comportamento è certamente censurabile ma considerato che il tutto si è limitato a sole proteste verbali se pur colorite si:

Delibera

Di determinare a 2 le gare di squalifica del calciatore Messina Daniele
Senza addebito di tassa

**A.S.D. BARRESE (EN) – avverso la squalifica al 30/04/2008 a carico del calciatore Caputo Valerio – gara Giov. Reg. del 01/03/2008 Barrese – Enna Calcio C.U.35 S.G.S. del 05/03/2008
Proc. 84/B**

Ricorre ritualmente avverso il superiore provvedimento la A.S.D. Barrese ritenendo che l'azione del calciatore, pure censurabile, non era stata tuttavia tale da meritare la grave sanzione determinata a suo carico dal Giudice di primo esame.

Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, rileva che il comportamento del calciatore Caputo Valerio, pure deplorabile e da condannare, debba essere tuttavia ricondotto nella plateale e scomposta vibrata protesta, piuttosto che nel tentativo di aggressione. Il suo comportamento merita dunque una sanzione adeguata all'azione posta in atto, come indicato in dispositivo.

P.Q.M

DELIBERA

Di accogliere l'appello inoltrato dalla A.S.D. Barrese di squalificare al 15/04/2008 il calciatore Caputo Valerio, per l'effetto senza addebito di tassa.

**A.P.D. NOIR (TP) – avverso la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Pantaleo Marco – gara Giov. Reg. del 09/03/2008 Noir-Riviera Marmi C.U. 36 S.G.S. del 12/03/2008
Proc. 83/B**

Ricorre ritualmente la A.P.D. Noir avverso il superiore provvedimento, sostenendo che la sanzione adottata a carico del proprio tesserato appare esagerata in relazione a fatto contestato.

Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, rileva tuttavia come il referto dell'arbitro indichi in maniera incontrovertibile come l'atto contestato al calciatore Pantaleo Marco sia stato effettivamente posto in essere durante una normale azione di giuoco, ma che avendo colpito il tronco del corpo dell'avversario, non ha causato particolare danno fisico.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Pantaleo Marco (Noir) e, per l'effetto, si dispone la restituzione della tassa versata.

RECLAMI

**A.S. ARCI GRAZIA – per posizione irregolare NASSI ALBERTO – Gara Desport Gaggi – Arci Grazia del 08 marzo 2008 – Campionato 2^ Categoria.
Procedimento 183/A**

Con reclamo ritualmente proposto la A.S. Arci Grazia lamenta la posizione irregolare del calciatore indicato in oggetto, perché utilizzato dalla Società avversaria malgrado colpito da squalifica per due giornate, non ancora scontate.

Chiede, quindi, l'assegnazione della gara a proprio favore.

La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si evince l'effettiva utilizzazione del calciatore predetto, osserva che in effetti il calciatore Nassi Alberto è stato squalificato per due giornate con C.U. 40 del 20 febbraio 2008.

Ha accertato, altresì, questa Decidente che, come pure evidenziato dalla Soc. Desport Gaggi con proprie controdeduzioni del 17 marzo 2008, il calciatore in argomento ha scontato le squalifiche inflittele nelle gare disputate dalla Società di appartenenza contro la Soc. Padre Pio in data 16.02.08 e contro la Soc. Trappitello in data 23.02.08.

Trattandosi di giocatore espulso dal campo, la prima giornata di squalifica è stata automatica e scontata in occasione della gara contro il Padre Pio, mentre la seconda, successiva al Comunicato, è stata scontata in occasione di quella contro la Soc. Trappitello.

Pertanto, in occasione della gara oggi reclamata, il calciatore Nassi aveva pieno e legittimo titolo ad essere utilizzato dalla propria società.

P.T.M.

DELIBERA:

di rigettare il reclamo come sopra proposto, con addebito della relativa tassa di € 130,00, non versata.

**A.S.D. PADRE PIO (ME) – per posizione irregolare calciatore RUSSO SALVATORE – Gara Pol. Duilia 81 – A.S.D. Padre Pio del 24 febbraio 2008 – Campionato 2^ Categoria
Procedimento 188/A**

Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Padre Pio lamenta la posizione irregolare del calciatore indicato in oggetto, che, squalificato sino al 18.12.2012, sarebbe stato utilizzato dalla Società avversaria sotto la falsa identità di altro tesserato, tale La Malfa Francesco.

La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si rileva la effettiva utilizzazione del calciatore La Malfa Francesco, identificato con tessera federale 2963469 osserva che dagli atti in possesso di questa Decidente e dal silenzio mantenuto dalla controparte sull'argomento, il reclamo proposto merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Innanzitutto va sottolineato che già all'inizio del secondo tempo la odierna reclamante chiedeva all'Arbitro di identificare il calciatore in argomento.

Il Direttore di gara, invitava il calciatore La Malfa, o sedicente tale, di rimanere a sua disposizione per la successiva identificazione.

Dopo qualche minuto, per un infortunio di gioco, detto calciatore si allontanava dal campo, per recarsi, a detta della Società utilizzatrice, presso il vicino Ospedale, cosicché a fine gara, la medesima società si limitava ad esibire all'Arbitro un documento di riconoscimento del calciatore La Malfa, in ordine al quale il Direttore di Gara così si esprime nel proprio referto: “..... mi esibivano la carta di identità del Sig. La Malfa Francesco, dal quale evincevo che la statura medio bassa riportata su di essa non corrispondeva a quella medio alta (circa 1,78 – 1,80) di chi aveva realmente preso parte alla partita.”.

I superiori accadimenti, ed in particolare il frettoloso allontanamento del calciatore malgrado l'espresso invito dell'Arbitro di rimanere a sua disposizione, l'assenza di controdeduzioni al reclamo in esame, le differenze somatiche riscontrate dal Direttore di gara, inducono questa Commissione a ritenere che in effetti il calciatore che ha partecipato alla gara reclamata è il Sig. Russo Salvatore, sotto la falsa identità di La Malfa Francesco.

Atteso tale convincimento, si irrogano le sanzioni di rito in dispositivo meglio indicate, specificando che al dirigente accompagnatore ed al calciatore le sanzioni vanno aggravate per proporzionarle alla gravità del fatto in esame.

P.Q.M.

DELIBERA:

In accoglimento del reclamo proposto,
 di infliggere alla Soc. Pol. DUILIA 81 la punizione sportiva della perdita della gara Pol. Duilia 81 – A.S.D. Padre Pio del 24 febbraio 2008 – Campionato 2^Categoria per 0-3;
 di inibire ad ogni effetto federale, il dirigente accompagnatore della Pol. Duilia 81, Sig. Saraò Giuseppe sino al 18 maggio 2008;
 di squalificare il calciatore Russo Salvatore (Pol. Duilia 81), in prosecuzione alla squalifica inflittagli sino al giorno 18.12.2012, sino al 18. maggio 2012.
 Senza addebito di alcuna tassa.

A.S.D. PALLAVICINO – per posizione irregolare calciatori PARISI ROSARIO e CANNETO VITTORIO – Gara ASD Città Isola delle Femmine – ASD Pallavicino del 02 marzo 2008 – Campionato Allievi Prov..

Procedimento 80/B

Con reclamo ritualmente proposto la ASD Pallavicino lamenta la posizione irregolare dei calciatori indicati in oggetto, senza specificare il motivo della asserita irregolarità.

Chiede, comunque, l'assegnazione della gara a proprio favore.

La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si evince l'effettiva utilizzazione dei calciatori predetti, il Canneto quale Assistente Arbitrale, e curati gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento, osserva che entrambi i calciatori risultano essere regolarmente tesserati, da epoca anteriore alla gara reclamata, per la Società ASD Città Isola delle Femmine, e nessuno dei due risulta essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, per cui si ritiene che entrambi avevano pieno e legittimo titolo ad essere utilizzati dalla propria società.

P.T.M.

DELIBERA:

di rigettare il reclamo come sopra proposto, con addebito della relativa tassa di € 130,00, non versata.

U.N. VETERANI DELLO SPORT LENTINI (Sr) – per posizione irregolare calciatore Platania Alfio – Gara Attività Amatoriale: U.N.V.S. – A.S. CIBIESSE del 11 Febbraio 2008

Procedimento 65/B

Con reclamo ritualmente proposto, la società U.N.V.S. Lentini lamenta la posizione irregolare del calciatore in oggetto, utilizzato dalla Società avversaria malgrado non avesse l'età minima per partecipare al campionato in argomento.

La Commissione Disciplinare, letti gli atti dai quali si evince la effettiva utilizzazione del calciatore reclamato, osserva che, essendo quest'ultimo nato nel settembre 1984, alla data della gara in esame non aveva compiuto ancora l'età minima prevista dalla normativa federale, fissata in 25 anni compiuti.

Pertanto, visti il punto B, comma 1 del Regol. Torneo Amatori e l'art.17. C.G.S.,

DELIBERA

di accogliere il reclamo come sopra proposto, e per l'effetto,
 di infliggere la punizione sportiva, alla Soc. A.S. Cibiesse, della perdita gara U.N.V.S. – A.S. Cibiesse del 1 Febbraio 2008, Campionato Attività Amatoriale – per 3-0
 di inibire il dirigente accompagnatore della A.S. Cibiesse, Sig.Franco Roberto, sino al 18 aprile 2008;
 senza addebito di alcuna tassa

6. ERRATA CORRIGE (GIUDICE SPORTIVO)

A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n° 44 del 19/3/2008 l'**ammenda di euro 175,00 inflitta alla Società Sport Club Marsala** per “manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, a fine gara; nonché per avere inserito in distinta, quale dirigente, persona non avente titolo in quanto non risultante dalla scheda di censimento agli atti di questo Comitato”, **deve intendersi di euro 75,00 per “manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, a fine gara”**.

Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n° 44 del 19/3/2008, si riporta la delibera relativa alla gara Nuova Kamarinense/Netina Calcio del 16/3/2008 per la parte materialmente omessa causa refuso tipografico:

gara del 16/ 3/2008 NUOVA KAMARINENSE - NETINA CALCIO

... omissis ...

Si delibera:

Di infliggere alla Società Nuova Kamarinense la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.

Di infliggere altresì, alla suddetta, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica ai sensi dell'art. 21, comma 3 del C.G.S.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

I Comunicati Ufficiali della Delegazione Regionale Calcio a Cinque e Femminile, nonché quelli relativi all'Attività Giovanile sul territorio costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/03/2008

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana